

Il controllo-conoscenza alla base dell'azione di governo per la protezione dell'ambiente

Il sistema delle Agenzie si è da subito configurato come fonte primaria di conoscenza in campo ambientale in Italia, un presupposto fondamentale di trasparenza e partecipazione. Regole condivise, interoperabilità e diffusione di dati e informazioni erano gli obiettivi principali.

La corretta gestione dell'informazione rappresenta il presupposto imprescindibile dell'azione di governo per la protezione dell'ambiente.

Nella sua accezione di elemento di conoscenza, infatti, è indispensabile per un'efficiente pianificazione degli interventi, così come è essenziale a monitorarne la realizzazione e a verificarne gli esiti. In coerenza con tale presupposto, i controlli, che certamente rappresentano gli interventi di tutela che più direttamente attengono alla sfera di competenza delle Agenzie ambientali, non possono prescindere da una solida base conoscitiva relativa allo stato, ai determinanti e alle pressioni presenti nel contesto territoriale oggetto dei controlli stessi.

Quando il sistema agenziale ha cominciato a muovere i primi passi, subito dopo l'emanazione della legge 61/94, la stretta correlazione tra azione conoscitiva e controlli fu posta alla base delle iniziative di studio e analisi. In tale contesto fu elaborata una concezione del tutto nuova per tali attività: il controllo-conoscenza. Fu chiaro infatti fin da subito che i controlli non potevano e non dovevano essere la mera fase finale di un processo – emanazione di una norma, verifica dell'ottemperanza, eventuale sanzione – al solo scopo di deterrenza, bensì un complesso processo di analisi e valutazione finalizzato al complessivo miglioramento delle prestazioni di controllori e controllati, anche attraverso una costante cooperazione tra questi due soggetti.

In base a tale approccio, le attività di controllo, che non sono a costo zero, vanno pianificate sulla scorta di un'accurata analisi di causa (determinanti) ed effetto (stato) per valutare le reali esigenze di priorità, e gli esiti di tali attività devono, in primo luogo, essere finalizzate al complessivo miglioramento delle prestazioni ambientali dei determinanti.

La disponibilità di una idonea base conoscitiva è, altresì, fondamentale per tenere costantemente informata la collettività sulle diverse questioni inerenti alla salvaguardia dell'ambiente. E ciò non solo per una pur importante ragione di trasparenza, quanto per favorirne


comportamenti più consapevoli e quindi partecipativi, presupposto indispensabile affinché le politiche di sostenibilità possano dare buoni risultati nel tempo. La centralità dell'informazione ambientale, nelle due accezioni sopra ricordate, e l'importanza del ruolo che strutture tecnico-scientifiche devono avere nella gestione nel suo intero ciclo di vita (conoscenza, dato, informazione) trova ampia conferma nell'articolato della legge 61/94.

Al varo di tale fondamentale norma ambientale, il contesto conoscitivo nel nostro paese era ben diverso da quello attuale, presentandosi con significativi deficit di dati e informazioni rispetto agli standard di tanti partner occidentali. Il Sistema agenziale, pur in un contesto normativo che non gli riconosceva ancora un ruolo pieno in questa materia, ma consapevole della pressante esigenza di dover colmare tale gap, le attribuì la massima priorità nell'ambito della programmazione delle proprie attività. A tal fine furono fissati tre obiettivi principali: regole condivise per la formazione del dato, interoperabilità tra i sistemi di gestione dei dati, trasformazione dei dati in informazione e loro più ampia diffusione.

Su queste premesse fu avviato, tra l'altro, l'impegnativo progetto di dotare il paese di un moderno sistema informativo in campo ambientale, avendo come riferimento quanto realizzato nel contesto europeo con la rete di osservazione e informazione Eionet.

Un contributo fondamentale alla realizzazione di tale progetto fu dato dai Centri tematici nazionali (Ctn), strutture consortili costituite dal sistema sulla falsariga degli equivalenti Etc (*European Topic Centre*), cui furono chiamate a partecipare, oltre alle agenzie territoriali già operative, quelle strutture tecnico-scientifiche nazionali che vantavano elevate competenze ed esperienze in materia di azione conoscitiva.

Le successive programmazioni del Snpa, i cui assetti organizzativi mutavano in relazione allo sviluppo normativo e dimensionale del sistema stesso, hanno sempre avuto come priorità il miglioramento della capacità conoscitiva, sia sul piano quali-quantitativo, sia in



relazione alla più ampia usufruibilità. Tra i più significativi esiti di tale approccio, si segnala la regolare produzione di basi informative nelle forme più varie, da quella di data base informatici consultabili in linea, agli opuscoli divulgativi pensati per raggiungere sempre più ampi settori della collettività. Esempi di tali prodotti sono l'*Annuario dei dati ambientali*, il *Rapporto sui rifiuti* e, *last but not least*, il *Rapporto di Sistema* la cui prima edizione è stata presentata presso la sala Regina di Montecitorio nel marzo 2018, in concomitanza della presentazione dell'*Annuario dei dati ambientali* Ispra.

Oggi, a un quarto di secolo dall'emanazione della legge di riforma ambientale nel nostro paese, si può affermare, senza timori di smentita, che sono stati ottenuti significativi e positivi risultati sul piano delle conoscenze ovvero sul più complessivo ciclo di vita dell'informazione ambientale. Così come non si può negare che a questa positiva evoluzione il Sistema agenziale abbia contribuito in maniera sostanziale. Quest'ultima affermazione trova legittimazione nella legge 132/2016, che parzialmente modifica e meglio esplicita compiti e ruoli del Sistema a rete di protezione dell'ambiente, costituito da Ispra e dalle Agenzie regionali e delle Province autonome. Ci si riferisce in particolare al comma 4 dell'articolo 3, laddove stabilisce che *"I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione"*.

Roberto Caracciolo

Ex dirigente Anpa-Apat-Ispra